

Decreto Legislativo 81 -2008 ITA

In data 30 Aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°101 il Decreto Legislativo n°81 del 9 Aprile 2008 che regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Il Decreto stabilisce le disposizioni per il pronto soccorso nei luoghi di lavoro e, per quanto riguarda la dotazione dei materiali di primo soccorso in azienda, con l'art. 45 viene riconfermata la validità del Decreto Ministeriale 388 del 15 luglio 2003

Art. 45 Pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale n°388 del 15 luglio 2003 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale n°388 del 15 luglio 2003 e successive modificazioni.

Per quanto concerne le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione il D.M. n°388 individua tre gruppi di aziende in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio:

Gruppo A, che comprende i seguenti tre sottogruppi:

- le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all'obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, centrali termoelettriche, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.



www.tecnosicurezzasnc.it



info@tecnosicurezzasnc.it



0575.498082

Gruppo B, che comprende:

- le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C, che comprende:

- le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

- le aziende o unità produttive con lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

L'art. 2 del Decreto Ministeriale n°388 delinea l'organizzazione interna del pronto soccorso che prevede la seguente distinzione:

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al GRUPPO A e B il datore di lavoro dovrà garantire:

una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che contenga almeno il seguente materiale (elenco indicato nell'All. 1 del Decreto citato):

- ✓ 5 paia di guanti sterili monouso
- ✓ 1 visiera paraschizzi
- ✓ 1 flacone da 1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- ✓ 3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
- ✓ 10 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- ✓ 2 compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
- ✓ 2 teli monouso
- ✓ 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- ✓ 1 confezione di rete elastica di misura media
- ✓ 1 confezione di cotone idrofilo
- ✓ 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- ✓ 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
- ✓ 1 paio di forbici
- ✓ 3 lacci emostatici
- ✓ 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- ✓ 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- ✓ 1 termometro
- ✓ 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



www.tecnosicurezzasnc.it



info@tecnosicurezzasnc.it



0575.498082

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al GRUPPO C e nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva il datore di lavoro dovrà garantire:

una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che contenga almeno il seguente materiale (elenco indicato nell'All. 2 del Decreto citato):

- ✓ 2 paia di guanti sterili monouso
- ✓ 1 flacone da 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- ✓ 1 flacone da 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- ✓ 3 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- ✓ 1 compressa di garza sterile 18x40 cm in buste singole
- ✓ 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- ✓ 1 confezione di cotone idrofilo
- ✓ 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
- ✓ 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm
- ✓ 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm
- ✓ 1 paio di forbici
- ✓ 1 laccio emostatico
- ✓ 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- ✓ 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- ✓ istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Per i gruppi aziendali A, B e C i contenuti succitati di entrambe le cassette di pronto soccorso vanno integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente (ove previsto) e per le aziende del gruppo A e B su ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.



www.tecnosicurezzaasnc.it



info@tecnosicurezzaasnc.it



0575.498082